

n. 82654/2014 r.g.



Tribunale di Roma
Sezione specializzata in materia di impresa
Terza Sezione civile

il Giudice, dott. Guido Romano,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 2 marzo 2015;
letti gli atti e le deduzioni di parte ricorrente;

premessi che:

- con ricorso depositato, ai sensi dell'art. 671 c.p.c., in data 30 dicembre 2014, la Media S.r.l. chiedeva al Tribunale di Roma, di: a) disporre "il sequestro conservativo, con la conseguente adozione di ogni ulteriore necessario provvedimento dell'azienda di Lab, ed in ogni caso, dei beni mobili e immobili dei debitori e delle somme e cose a loro dovute, in misura pari al danno quantificato nel presente atto (...), o nella misura maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, a carico di: Holding S.r.l. (...); Lab S.r.l. (...); Sig. (...); Sig. (...); Sig.ra (...); b) autorizzare "l'esecuzione del sequestro conservativo concesso nei confronti di ciascuno dei sopra indicati soggetti, ai sensi dell'art. 513, comma 3, c.p.c., anche presso il terzo detentore dei beni da sottoporre a sequestro, ivi compresi eventuali cassette di sicurezza"; c) nominare "un custode dei beni sequestrati determinandone i poteri per il caso di sequestro di azioni";
- a fondamento della svolta domanda, la ricorrente rappresentava che:
 - (a) con atto di cessione del 4 luglio 2012, la Media S.r.l. si rendeva cessionaria *pro soluto* dei crediti vantati da 2002 S.r.l. in liquidazione verso S.r.l. e verso tutti gli odierni resistenti;
 - (b) in data 13 dicembre 2005, 2002 S.r.l. e S.r.l. sottoscrivevano una conferma d'ordine per la fornitura di un kit di utensili da cucina con relativi



imballaggi, destinati alla società Unilever per un prezzo complessivo di € 350.000,00, oltre iva;

- (c) la merce fornita dalla S.r.l. si rivelava, tuttavia, inservibile: ciò nonostante, S.r.l. tratteneva l'acconto corrisposto da pari a €. 125.000,00 (doc. 6) ed escuteva la fideiussione bancaria dalla stessa fornita, per l'importo di €. 100.000,00;
- (d) con ordinanza depositata in data 13 luglio 2006 (confermata in sede di reclamo con ordinanza del 12 settembre 2006), il Tribunale di Roma - adito dalla 2002 S.r.l. ai sensi dell'art. 700 c.p.c. - inibiva alla banca il pagamento richiesto;
- (e) la 2002 S.r.l. avviava, quindi, un giudizio di accertamento tecnico preventivo volto all'accertamento dei vizi afferenti alla merce oggetto della fornitura intercorsa tra le parti: il perito nominato dal Tribunale accertava che «il set posate consegnato dalla società resistente è affetto dai vizi contestati da nel ricorso introduttivo» e che, in particolare, la struttura interna del legno conteneva agenti patogeni contaminanti che rendono la fornitura assolutamente inutilizzabile all'uso cui è destinata;
- (f) 2002 S.r.l., con atto di citazione notificato in data 26 ottobre 2006, incardinava giudizio di merito (iscritto al n. 70750/2006, sez. III, giudice Manzo) volto all'accertamento della risoluzione contrattuale per grave inadempimento di S.r.l., alla condanna di questa alla restituzione di quanto corrisposto ed al risarcimento dei danni subiti;
- (g) nell'ambito di tale giudizio, la S.r.l. si costituiva eccependo l'inammissibilità della richiesta risoluzione per aver alienato la cosa a terzi, l'improponibilità dell'azione per esser divenuta impossibile la restituzione per causa non imputabile al venditore e, comunque, la decadenza dell'attrice dalla garanzia redibitoria ex art. 1511 c.c. e nel contempo svolgendo domanda riconvenzionale in ordine alla parte residua di prezzo;
- (h) con sentenza n. 13127/2007, depositata in data 25 giugno 2007, il Tribunale di Roma "incredibilmente" rigettava le domande proposte da 2002 S.r.l. ed accoglieva le domande riconvenzionali di S.r.l.;
- (i) la 2002 interponeva immediato appello avverso detta sentenza chiedendo anche la sospensione, ai sensi dell'art. 283 c.p.c., della provvisoria esecutività



della sentenza, istanza quest'ultima che veniva accolta dalla Corte di appello di Roma con ordinanza del 25 settembre 2007;

- (j) in data 31 ottobre 2006 (quando il Tribunale di Roma aveva già inibito, sia all'esito del ricorso ex art. 700 c.p.c. che del reclamo, la fraudolenta escussione della garanzia da parte di e 2002 S.r.l. aveva già avviato il giudizio di merito di primo grado), la S.r.l. conveniva in giudizio la Banca di Credito Cooperativo di Roma chiedendone la condanna al pagamento della somma oggetto di garanzia: del giudizio, la 2002 S.r.l. non veniva notiziata;
- (k) rimasta contumace la Banca, con sentenza depositata in data 17 marzo 2008, il Tribunale (preso atto dell'intervenuto deposito della sentenza n. 13127/2007) condannava la Banca a pagare la somma di €. 100.000,00 oltre accessori (successivamente, la Banca provvedeva al pagamento della complessiva somma di €. 111.467,28 e si vedeva costretta ad accedere ad un ulteriore finanziamento bancario per rimborsare alla Banca la fideiussione pagata);
- (l) in tale contesto, i membri della famiglia che controllano e gestiscono hanno avviato una strategia finalizzata a privare del proprio patrimonio e delle proprie attività, trasferendoli ad una società di nuova costituzione, Lab S.r.l., anch'essa nel loro pieno controllo: tale operazione è stata realizzata anche mediante la capogruppo Holding S.r.l.;
- (m) in data 3 dicembre 2010, la 2002 S.r.l. ricorreva al Tribunale di Roma chiedendo di essere autorizzata ad iscrivere il sequestro conservativo sui beni della Holding S.r.l., della Lab S.r.l.; del Sig. del Sig. e della Sig.ra
- (n) con provvedimento emesso in data 4 gennaio 2011, il Tribunale rigettava la cautela richiesta in quanto - al momento della decisione cautelare - non era stata ancora emessa la sentenza della Corte di appello di Roma (e dovendosi dare prevalenza all'accertamento compiuto con la sentenza di primo grado rispetto alle valutazioni, del tutto provvisorie, contenute nell'accertamento tecnico preventivo e nel provvedimento adottato dalla Corte di appello di Roma di sospensione dell'efficacia della sentenza di primo grado);
- (o) con sentenza emessa in data 10 novembre 2014 (n. 6872/2014), la Corte di appello di Roma riformava la sentenza impugnata e, in accoglimento della



domanda proposta dalla 2002 S.r.l.: dichiarava la risoluzione del contratto concluso tra le parti in data 13 dicembre 2005 per grave inadempimento di S.r.l.; condannava l'appellata a restituire all'appellante l'acconto versato € 125.000,00 oltre iva, per il complessivo importo di € 150.000,00 oltre interessi legali dalla domanda al saldo; respingeva la domanda riconvenzionale di S.r.l. volta ad ottenere il saldo del prezzo; condannava la S.r.l. al pagamento in favore di 2002 S.r.l., quale risarcimento del danno, la complessiva somma di € 108.858,21, oltre iva per le fatture pagate, oltre rivalutazione ed interessi legali sugli importi e con le decorrenze di cui in motivazione ed oltre agli interessi legali sulle somme come sopra liquidate dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo;

(p) anche nelle more della definizione del giudizio di appello, i resistenti continuavano l'attività di svuotamento della società S.r.l. nei confronti di Lab S.r.l.;

(q) in particolare, in data 18 giugno 2014, la Holding S.r.l. cedeva le quote di Lab alla Strategica Fund Sicav P.L.C. con sede a Malta;

(r) in data 30 ottobre 2014 l'amministratore unico di Lab, Sig. presentava un progetto di scissione della società che prevede la costituzione di un nuovo veicolo societario, la società beneficiaria, denominato LogistiKa S.r.l.;

(s) in tale progetto di scissione è previsto che le attività e le passività della Società scindenda che si trasferiranno alla società beneficiaria siano quelle che risultano dalla contabilità sociale al 30/09/2014 con ciò evidenziandosi il tentativo dei membri della famiglia di "mettere in sicurezza" in una nuova società la "parte sana" della propria attività imprenditoriale, lasciando i debiti volutamente non iscritti in contabilità (come quello verso la ricorrente) in società, stavolta Lab S.r.l., svuotate di qualsivoglia attivo.

- alla luce di tali presupposti in fatto, la Media S.r.l. rappresentava di volere agire:
- i) nei confronti dei Sig.ri e il primo quale amministratore unico ed il secondo quale amministratore di fatto (e, comunque, quale concorrente nel complessivo illecito) della S.r.l., ai sensi dell'art. 2394 c.c., dell'art. 2476 sesto comma c.c., dell'art. 2634 c.c. e, occorrendo, ai sensi dell'art. 2395 c.c.: essi, infatti, hanno concorso nell'illecito



degli amministratori le società Lab e Holding, che dunque anche a tale titolo, e comunque ex art. 2049 c.c., saranno convenute nel giudizio di merito;

- ii) nei confronti del Sig. quale amministratore di Lab S.r.l. ovvero, in via subordinata, ai sensi dell'art. 2476 sesto comma c.c. e dell'art. 2395 c.c.;
- iii) verso i Sigg. e che hanno materialmente pensato e realizzato l'operazione di svuotamento di prima e Lab e devono dunque considerarsi responsabili ai sensi del primo comma dell'art. 2497 c.c.;
- iv) verso la Sig.ra in qualità di socio di Holding, nonché verso Lab per aver preso parte al e tratto beneficio dal compimento del fatto lesivo costituito dallo svuotamento di a beneficio di Lab, ai sensi del secondo comma dell'art. 2497 c.c.;
- v) verso tutti i resistenti, in ogni caso, ex art. 2043 c.c.

con decreto del 13 gennaio 2015, il Tribunale autorizzava in favore della Media S.r.l. il sequestro conservativo dei beni mobili, immobili e crediti di cui i Sig.ri e le società Holding S.r.l. e Lab S.r.l. risultino titolari fino alla concorrenza dell'importo di €. 180.000,00 e fissava l'udienza per la comparizione davanti a sé delle parti per la conferma, modifica o revoca del presente decreto;

- successivamente, all'udienza del 2 marzo 2015, le parti procedevano alla discussione orale della causa all'esito della quale il Tribunale riservava la decisione;

osserva quanto segue

1. La legittimazione ad agire di Media S.r.l.

La Media S.r.l. ha chiesto al Tribunale di disporsi il sequestro conservativo sui beni degli odierni resistenti asserendo di essere cessionaria - in virtù della scrittura privata del 4 luglio 2012 - del credito già vantato dalla 2002 S.r.l. in liquidazione nei confronti della S.r.l.

Ebbene, in via preliminare, i resistenti deducono l'inopponibilità della cessione del credito rappresentando come la scrittura privata sia priva di data certa e, comunque, affetta



da nullità: conseguirebbe, nell'ottica dei resistenti, il difetto di legittimazione attiva della Media S.r.l.

L'eccezione non è fondata.

Nel caso di specie, infatti, non si pone un problema di opponibilità della cessione agli odierni resistenti, ma esclusivamente un problema di prova concernente l'anteriorità della cessione del credito alla cancellazione della 2002 S.r.l. dal registro delle imprese (cancellazione intervenuta in data 24 ottobre 2014).

Infatti, come è noto, secondo la giurisprudenza delle sezioni unite della Corte di cassazione, la cancellazione dal registro delle imprese determina l'estinzione della società e, nell'ipotesi in cui tale cancellazione (e, dunque, tale estinzione) sia intervenuta allorché la società era titolare di rapporti giuridici attivi ancora (sebbene azionati giudizialmente) ed illiquidi, comporta la rinuncia da parte della società a quel credito (cfr., Cassazione civile, sez. un., 12 marzo 2013, n. 6070 secondo la quale qualora all'estinzione della società, conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale, da una parte, le obbligazioni si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, essi fossero o meno illimitatamente responsabili per i debiti sociali e, dall'altra, si trasferiscono del pari ai soci, in regime di contitolarità o di comunione indivisa, i diritti ed i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta, ma non anche le mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, né i diritti di credito ancora o illiquidi la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore, giudiziale o extragiudiziale, il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato).

E va da sé che sia la parte che agisce in giudizio a dovere fornire la prova che quella cessione del credito - da cui discende la propria legittimazione ad agire - sia anteriore all'estinzione della società ed alla rinuncia ad esso da parte della cedente.

Ebbene, ritiene il Tribunale che la Media S.r.l. abbia fornito adeguata prova sul punto.

In particolare, per come correttamente evidenziato da parte ricorrente, la cessione di credito è negozio a forma libera a struttura bilaterale, il cui effetto traslativo si produce nel momento della manifestazione del consenso tra cedente e cessionario, mentre, con



riferimento al momento traslativo del diritto la notificazione o la comunicazione al debitore ceduto non ha alcun rilievo. In questa prospettiva, il contratto di cessione non deve essere necessariamente provato con la forma scritta potendo essere pattuito in qualsiasi forma idonea a manifestare il consenso delle parti e potendo il giudice, tenuto conto della qualità delle parti, della natura del contratto e di ogni altra circostanza, ammettere l'interessato a provare, anche con testimoni, sia il contratto che il suo contenuto; inoltre, l'inopponibilità, per difetto di data certa ex art. 2704 c.c., non riguarda il negozio, ma la data della scrittura prodotta, pertanto il negozio e la sua stipulazione in data anteriore ad un determinato evento (nel caso di specie costituito dalla cancellazione della cedente dal registro delle imprese) possono essere oggetto di prova, prescindendo dal documento, con tutti gli altri mezzi consentiti dall'ordinamento, salve le limitazioni derivanti dalla natura e dall'oggetto del negozio stesso (arg. da Cassazione civile, sez. I, 25 febbraio 2011, n. 4705).

Nel caso di specie, parte ricorrente ha depositato correttamente in atti la scrittura privata, datata 4 luglio 2012 nella quale viene disciplinata la cessione, *pro soluto*, del credito, all'epoca (come ancora oggi), litigioso (doc. 1 di parte ricorrente). Il prezzo veniva pattuito in €. 1,00 (circostanza questa giustificabile in ragione della litigiosità del credito e che comunque non determina la nullità della medesima cessione): le parti avevano avuto cura, peraltro, di specificare che il corrispettivo è "da ritenere compreso nella fattura n. 2 emessa contestualmente in data odierna (04/07/2012) dalla 2002 S.r.l. alla Media S.r.l."

La società ricorrente, poi, ha anche versato in atti la fattura da ultimo menzionata (doc. 17) ove si legge che essa è emessa per la cessione del marchio e del format "gran premio del doppiaggio", per la cessione delle rimanenze in magazzino e per "la cessione del relativo credito di cui alla causa pendente contro S.r.l., nonché Lab S.r.l. e relativi amministratori e soci". Tale fattura risulta peraltro correttamente inserita nelle scritture contabili tanto della società cedente quanto di quella cessionaria del credito (cfr., docc. 18 e 19).

In definitiva, alla luce della documentazione prodotta in atti, deve ritenersi provata che la cessione del credito è intervenuta in un momento antecedente alla cancellazione dal registro delle imprese della 2002 S.r.l. e della sua definitiva estinzione. In altre parole, a differenza di quanto dedotto dai resistenti, la cessione del credito non è avvenuta artificialmente *ex post* dopo l'estinzione della società 2002 S.r.l. (al fine di costruire surrettiziamente una inesistente legittimazione ad agire di Media S.r.l.), ma ha



costituito, evidentemente, un strumento per agevolare quella estinzione, dovendosi così spiegare la circostanza che essa sia avvenuta *pro soluto*.

2. La responsabilità dell'amministratori di S.r.l.

Chiarita la piena legittimazione della Media S.r.l. ad agire - anche in via cautelare - a tutela del credito oggetto della cessione del 4 luglio 2012, può ora pervenirsi all'esame, nel merito, del ricorso cautelare.

Ciò posto, ai sensi dell'art. 671 c.p.c., il giudice, su istanza del creditore che ha fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito, può autorizzare il sequestro conservativo di beni mobili o immobili del debitore o delle somme e cose a lui dovute, nei limiti in cui la legge ne permette il pignoramento. Per la concessione dell'invocato provvedimento cautelare è, peraltro, richiesta la coesistenza dei due requisiti (cfr., per tutte, Cassazione civile, sez. lav., 03/02/1996, n. 927) del *fumus boni juris* e del *periculum in mora*, intesi, il primo, come dimostrazione della verosimile esistenza del credito per cui si agisce, essendo infatti sufficiente, in base ad un giudizio necessariamente sommario e prognostico, la probabile fondatezza della pretesa creditoria e, il secondo, come timore di perdere la garanzia costituita dal patrimonio del debitore.

Iniziando l'analisi dall'esame del primo dei due presupposti, deve valutarsi, in questa sede, la probabile fondatezza dell'azione di responsabilità che il ricorrente ha manifestato l'intenzione di intraprendere: in questa prospettiva, appare utile esaminare separatamente la posizione del Sig. amministratore della società S.r.l., originaria debitrice rispetto a quella degli altri resistenti in relazione ai quali l'esame della domanda potrà essere svolta contestualmente.

Giova sin da ora osservare che non possono sussistere dubbi in ordine alla esistenza, allo stato attuale, del credito vantato dalla Media S.r.l. (per effetto della cessione da parte della 2002 S.r.l.): infatti, tale credito, sebbene non in via definitiva, è stato accertato dalla sentenza della Corte di appello di Roma la quale, riformando la precedente sentenza, ha condannato la S.r.l. a restituire, in favore della 2002 S.r.l., la somma di €. 125.000,00 ed a risarcire alla medesima appellata della somma di €. 108.858,21.

Deve, dunque, ritenersi che effettivamente la ricorrente, allo stato attuale, vanti un credito nei confronti della S.r.l. in liquidazione.

Ciò posto, ritiene il Tribunale che la cautela richiesta dalla Media S.r.l. debba necessariamente ascrivere al paradigma normativo di cui all'art. 2394 c.c. e non già in quello di cui all'art. 2395 c.c. pure genericamente invocato da parte ricorrente.



A mente dell'art. 2395 c.c. - che costituisce la norma di chiusura del sistema codicistico della responsabilità civile degli amministratori di società di capitali - le disposizioni dei precedenti articoli che disciplinano la responsabilità degli amministratori verso la società ed i creditori sociali non pregiudicano il diritto al risarcimento del danno spettante al singolo socio o al terzo che sono stati direttamente danneggiati da atti colposi o dolosi degli amministratori.

La norma, quindi, delinea un sistema di responsabilità volto a tutelare i soci ed i terzi (tra i quali ovviamente anche i creditori sociali) che si fonda sul presupposto di un pregiudizio arrecato direttamente al patrimonio del singolo senza che da ciò derivi un danno per la società. Infatti, l'elemento di diversità dell'azione individuale di responsabilità rispetto all'azione sociale (art. 2393 c.c.) ed a quella dei creditori sociali (art. 2394 c.c.) è rappresentato dall'incidenza "diretta" del danno sul patrimonio del socio o del terzo: mentre l'azione sociale è finalizzata al risarcimento del danno al patrimonio sociale, che incide soltanto indirettamente sul patrimonio dei soci per la perdita di valore delle loro azioni, e l'azione dei creditori sociali mira al pagamento dell'equivalente del credito insoddisfatto a causa dell'insufficienza patrimoniale causata dall'illegittima condotta degli amministratori, e quindi ancora una volta riguarda un danno che costituisce il riflesso della perdita patrimoniale subita dalla società, l'azione individuale in argomento postula la lesione di un diritto soggettivo patrimoniale del socio o del terzo che non sia conseguenza del depauperamento del patrimonio della società (in questi esatti termini, Cassazione civile sez. I, 23 giugno 2010, n. 15220; Cassazione civile sez. I, 22 marzo 2010; Cassazione civile, 25 luglio 2007, n. 16416; Cassazione civile, 3 aprile 2007, n. 8359; Cassazione civile, 5 agosto 2008, n. 21130). In altre parole, l'avverbio "direttamente" consente di delimitare l'ambito di esperibilità dell'azione ex art. 2395 c.c. chiarendo che se il danno lamentato costituisce solo il riflesso di quello cagionato al patrimonio sociale, si è al di fuori dell'ambito di applicazione dell'art. 2395 c.c., in quanto tale norma richiede che il danno abbia investito direttamente il patrimonio del socio o del terzo.

Nel caso di specie, parte ricorrente ha allegato che l'amministratore della S.r.l., Sig. _____ avrebbe posto in essere, in concorso con gli altri resistenti, una operazione di sostanziale svuotamento del patrimonio sociale della società così depauperando il patrimonio sociale e rendendolo insufficiente al soddisfacimento dei debiti sociali.



La domanda proposta, conseguentemente, non può che essere correttamente inquadrata nell'alveo della disposizione di cui all'art. 2394 c.c., a mente della quale gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale (primo comma). L'azione può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti (secondo comma).

Ciò posto, la responsabilità degli amministratori nei confronti dei creditori sociali è sottoposta al duplice presupposto dell'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale e della conseguente sua insufficienza al soddisfacimento delle ragioni dei creditori. In giurisprudenza, è stato affermato che la nozione di insufficienza patrimoniale - cui si ricollega la responsabilità degli amministratori e dei sindaci della società verso i creditori - si desume dalla lettera dell'art. 2394 c.c. e deve essere individuata nell'eccedenza delle passività sulle attività del patrimonio netto dell'impresa, ovvero in una situazione in cui l'attivo sociale, raffrontato ai debiti della società, sia insufficiente al loro soddisfacimento. Tale concetto si differenzia anche dall'eventualità della perdita integrale del capitale sociale, dal momento che questa ultima evenienza può verificarsi anche quando vi è un pareggio tra attivo e passivo perché tutti i beni sono assorbiti dall'importo dei debiti e, quindi, tutti i creditori potrebbero trovare di che soddisfarsi nel patrimonio della società. L'insufficienza patrimoniale, infine, è una condizione più grave e definitiva della mera insolvenza, indicata dall'art. 5 l. fall. come incapacità di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, potendosi una società trovare nell'impossibilità di fare fronte ai propri debiti ancorché il patrimonio sia integro, così come potrebbe accadere l'opposto, vale a dire che l'impresa possa presentare una eccedenza del passivo sull'attivo, pur permanendo nelle condizioni di liquidità e di credito richieste (così, Cassazione civile sez. I, 25 luglio 2008, n. 20476).

I precetti recati dall'art. 2394 c.c. configurano una azione autonoma rispetto all'azione sociale di responsabilità (non quindi surrogatoria, come invece ritenuto dalla più tradizionale interpretazione della giurisprudenza di legittimità: cfr. Cassazione civile, 14 dicembre 1991, n. 13498; Cassazione civile, 28 novembre 1984, n. 6187; Cassazione civile, 27 novembre 1982, n. 6431; Cassazione civile, 9 agosto 1977, n. 3652) e, quindi, una responsabilità diretta verso i creditori sociali degli amministratori che, con azioni ovvero omissioni costituenti violazione degli obblighi di cui all'art. 2392 c.c. quanto alla conservazione del patrimonio sociale, abbiano causalmente determinato l'insufficienza dello



stesso al soddisfacimento dei creditori sociali: essa presuppone comportamenti degli amministratori funzionali ad una diminuzione del patrimonio sociale di entità tale da rendere lo stesso inidoneo per difetto ad assolvere la sua funzione di garanzia generica (art. 2740 c.c.), con conseguente diritto dei creditori sociali di ottenere, a titolo di risarcimento, l'equivalente della prestazione che la società non è più in grado di compiere (in questo senso, anche seguendo l'avviso della prevalente dottrina, Cassazione civile, 22 ottobre 1998, n. 10488).

Nessuna disposizione contenuta nelle norme di legge (artt. 2462 - 2483 c.c.) in materia di società a responsabilità limitata, con particolare riferimento all'art. 2476 c.c. (in tema di responsabilità degli amministratori), prevede espressamente la responsabilità degli amministratori di tale tipo di società verso i creditori sociali per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione del patrimonio sociale quando questo risulti insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti.

Ciò però non è di ostacolo, ricorrendo in concreto tale ipotesi, all'applicazione analogica (art. 12, secondo comma, delle disposizioni sulla legge in generale) dei precetti contenuti nell'art. 2394 c.c., attesa l'identità del fenomeno. L'applicabilità della norma di cui all'art. 2394 c.c. alle società a responsabilità limitata è stata, peraltro, confermata dalla giurisprudenza costante di questo Tribunale.

In conclusione, pertanto, anche gli amministratori di società a responsabilità limitata sono, al pari di quelli di società per azioni, responsabili ai sensi dell'art. 2394 c.c. verso i creditori sociali del pregiudizio al patrimonio sociale, tale da renderlo insufficiente a soddisfare i creditori sociali, che gli stessi abbiano cagionato in violazione dei doveri di conservazione del patrimonio medesimo ad essi derivato dall'atto di preposizione gestoria.

Nel caso di specie, ritiene il Tribunale che sussista, sulla base della valutazione da compiersi in questa sede, la responsabilità del Sig. _____ quale amministratore della S.r.l.

Invero, il Sig. _____ ha posto in essere una operazione che, riguardata complessivamente, ha condotto allo svuotamento dell'avviamento della S.r.l. in favore della _____ Lab S.r.l. L'operazione descritta è avvenuta, pur senza una cessione formale della azienda della prima in favore della seconda, ma attraverso singoli atti preordinati a consentire alla _____ Lab S.r.l. di proseguire l'attività imprenditoriale della S.r.l. senza, tuttavia, l'assunzione dei debiti di cui quest'ultima società era gravata



verso i terzi e, in particolare per quel che qui interessa, verso la 2002 S.r.l. (oggi Media S.r.l.).

In questa prospettiva, si osserva come tutti i fattori costituenti l'avviamento di S.r.l. siano stati dirottati a Lab S.r.l.: infatti, la nuova società - costituita in data 13 febbraio 2008 (ed iscritta nel registro delle imprese in data 4 marzo 2008) e, quindi, in un momento temporale successivo sia alla notificazione dell'appello proposto dalla 2002 S.r.l. avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Roma in data 25 giugno 2007 (sent. n. 13127/2007) sia al provvedimento con il quale la Corte di appello di Roma aveva sospeso l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado (provvedimento depositato in cancelleria in data 2 novembre 2007, doc. 2.19) - si giova effettivamente della denominazione () già ampiamente conosciuta sul mercato del settore, circostanza quest'ultima che consente di indirizzare clienti e fornitori verso la nuova società.

Tale "indirizzamento" di clienti e fornitori verso la nuova società è anche provato dalla circostanza che il sito internet della Lab S.r.l. è raggiungibile anche dall'indirizzo internet www. biz ricavabile dalla carta intestata della (depositata dalla ricorrente, doc. 2.24). Peraltro, il dominio di entrambi i siti è stato registrato dal Sig.

Infine, se si compie sui motori di ricerca una ricerca della S.r.l., il primo risultato che il sistema fornisce all'utente è costituito dall'indicazione della Lab S.r.l. e del relativo indirizzo internet (cfr., doc. 8 di parte ricorrente)

Sotto altro profilo, si osserva che la Lab ha la propria sede legale in Roma, via del Tempio n. 1/a in cui ha sede anche la Holding S.r.l. di cui è amministratore il Sig. figlio del Sig.

Ancora, i dipendenti specializzati di S.r.l. lavorano attualmente per la Lab S.r.l.: precisamente, il Sig. Mirko Callegari è attualmente indicato come Logistic Manager di Lab S.r.l. ed il Sig. Massimo Iorio come Production Manager (cfr., doc. 2.27 di parte ricorrente).

Infine, il Sig. socio unico di S.r.l. dal 21 gennaio 2004 al 27 maggio 2008 (che, nella corrispondenza con terzi si definiva CEO di S.r.l., cfr., doc. 2.28 di parte ricorrente), è socio al 98% della Holding S.r.l. la quale ha costituito in data 13 febbraio 2008 la Lab S.r.l.. è oggi amministratore di Lab S.r.l.

Come evidenziato da parte convenuta, nel periodo successivo all'anno 2008 la S.r.l. ha subito una drastica riduzione del valore della propria produzione, sceso ad €.



479.000,00 rispetto al valore di €. 2.848.319,00 indicato nel bilancio al 31 dicembre 2008 (doc. 30): in data 15 dicembre 2009, successivamente al "travaso" sopra descritto, la società veniva posta in liquidazione.

Le circostanze ora indicate consentono di accertare che la società S.r.l. ha sostanzialmente subito - pur in assenza di formali atti di cessione di azienda o di rami di essa - uno svuotamento del proprio patrimonio che ha condotto i soggetti cui quella società era riferibile a proseguire l'attività imprenditoriale attraverso la nuova società Lab S.r.l. all'uopo creata.

Deve ritenersi, sempre allo stato dell'attuale cognizione demandata al Tribunale, che si sia così determinata una insufficienza patrimoniale della S.r.l. che le impedisce di adempiere correttamente alle proprie obbligazioni restitutorie e risarcitorie oggetto del dispositivo della sentenza emessa dalla corte di appello.

Di tale attività di svuotamento risponde, come detto, in primo luogo, l'amministratore della S.r.l., Sig. il quale aveva l'obbligo di preservare l'integrità patrimoniale della società.

Né l'attività posta in essere può essere spiegata con riferimento alla volontà dei soci di procedere alla liquidazione della società in quanto lo scioglimento della S.r.l. ed il suo assoggettamento alla procedura di liquidazione è intervenuto soltanto con delibera del 15 dicembre 2009 (iscritta nel registro delle imprese in data 12 gennaio 2010): in altre parole, la liquidazione della società - lungi dal costituire il presupposto economico-giuridico degli atti posti in essere - costituisce l'epilogo della vicenda di trasferimento degli *assets* produttivi in favore della società Lab S.r.l.

In definitiva, la domanda di responsabilità che la Media S.r.l. ha intenzione di proporre nei confronti del Sig. quale amministratore della S.r.l. (oggi in liquidazione) è, sulla base della cognizione sommaria demandata al Tribunale in questa sede, fondata.

3. La responsabilità degli altri resistenti.

Come già evidenziato in precedenza, la Media S.r.l. ha manifestato la volontà di promuovere un giudizio di responsabilità anche nei confronti dei Sig.ri e e delle società Holding S.r.l. e Lab S.r.l.: a tal fine, la difesa della Media S.r.l. ha indicato una pluralità di profili di responsabilità (indicati nella prima parte della presente ordinanza).



Per comodità espositiva, appare al Tribunale proficuo valutare preventivamente la responsabilità di tutti i soggetti indicati ai sensi degli artt. 2497 e s.s. c.c.

Come è noto, le società o gli enti che, esercitando attività di direzione e coordinamento di società, agiscono nell'interesse imprenditoriale proprio o altrui in violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale delle società medesime, sono direttamente responsabili nei confronti dei soci di queste per il pregiudizio arrecato alla redditività ed al valore della partecipazione sociale, nonché nei confronti dei creditori sociali per la lesione cagionata all'integrità del patrimonio della società. Non vi è responsabilità quando il danno risulta mancante alla luce del risultato complessivo dell'attività di direzione e coordinamento ovvero integralmente eliminato anche a seguito di operazioni a ciò dirette (primo comma). Risponde in solido chi abbia comunque preso parte al fatto lesivo e, nei limiti del vantaggio conseguito, chi ne abbia consapevolmente tratto beneficio (secondo comma). Il socio ed il creditore sociale possono agire contro la società o l'ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento, solo se non sono stati soddisfatti dalla società soggetta alla attività di direzione e coordinamento (terzo comma).

Inoltre, l'art. 2497 *sexies* c.c. dispone che, ai fini di quanto previsto nel capo IX del Titolo V, si presume salvo prova contraria che l'attività di direzione e coordinamento di società sia esercitata dalla società o ente tenuto al consolidamento dei loro bilanci o che comunque le controlla ai sensi dell'art. 2359 c.c.

L'attività di direzione e coordinamento è una attività di fatto, giuridicamente rilevante, che si esplica come influenza dominante sulle scelte e determinazioni gestorie degli amministratori della società etero diretta che ne sono i naturali referenti e destinatari.

L'attività di direzione e coordinamento si distingue perciò dall'amministrazione di fatto della società controllata: l'ente dirigente non agisce compiendo esso stesso atti di gestione della società eterodiretta rilevanti verso i terzi e/o spendendo il nome di lei, così generando un effetto di imputazione ad essa dei suoi atti; l'ente dirigente invece influenza o determina le scelte gestorie operate dagli amministratori della società diretta, che si tradurranno in atti gestori rilevanti verso i terzi compiuti, in esecuzione delle direttive, dagli amministratori della società diretta.

L'ente dirigente, dunque, non esercita "i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione" di amministratore (art. 2639 c.c., da cui si ricava una definizione paradigmatica e generale della figura dell'amministratore di fatto). L'attività di direzione e coordinamento è invece un'attività atipica, che può assumere forma orale o scritta e le modalità più svariate



avente come soggetto attivo/mittente l'ente dirigente e come destinatari gli amministratori della società diretta, consistente nella espressione di volontà dell'ente dirigente in ordine ad atti gestori che dovranno essere compiuti dagli amministratori della società diretta (e poi di conseguenza imputati ad essa).

Al riguardo la giurisprudenza ha puntualizzato che i principi di corretta gestione societaria ed imprenditoriale sono, nei gruppi di impresa, violati ogniqualvolta la *holding*, nel realizzare una determinata strategia od operazione, non abbia trovato il punto di equilibrio tra il proprio interesse e quello delle società controllate sicché la clausola generale contenuta nell'art. 2497, primo comma, c.c. varrebbe come formula che riassume in sé i criteri ai quali deve essere informata la direzione unitaria.

In questa prospettiva, risolvendosi la "direzione" ed il "coordinamento" in una attività di fatto, giova evidenziare che la direzione equivale all'esercizio di una pluralità sistematica e costante di atti di indirizzo idonei ad incidere sulle decisioni gestorie dell'impresa, cioè sulle scelte strategiche ed operative di carattere finanziario, industriale, commerciale che attengono alla conduzione degli affari sociali; il coordinamento mira, invece, a realizzare un sistema di sinergie tra diverse società del gruppo nel quadro di una politica strategica complessiva, estesa all'insieme di società.

Ebbene, nel caso di specie, non può sussistere dubbio in ordine alla circostanza il Sig. abbia esercitato attività di direzione e coordinamento nei confronti della

Holding S.r.l., della S.r.l. e della Lab S.r.l.

Non appare opportuno, in questa sede, soffermarsi approfonditamente sulla possibilità che l'attività di direzione e coordinamento venga esercitata da una persona fisica (con conseguente legittimazione passiva di questa) che è stata riconosciuta dalla giurisprudenza di merito (cfr., Trib. Milano, 20 dicembre 2013, Trib. Milano, 20 marzo 2014; Corte appello Venezia, 12 marzo 2013) alle cui motivazioni può certamente rinviarsi.

Qui, appare sufficiente evidenziare che in dottrina ed in giurisprudenza si è evidenziato che il dato letterale non impedisce un'interpretazione più ampia ove si accerti in concreto che una persona fisica abbia esercitato sugli affari del gruppo e sulla gestione delle società che lo compongono un'interferenza pervasiva, costante e programmatica per il tramite di direttive più o meno ufficiali e con mezzi più o meno leciti, ma in ogni caso secondo un disegno preciso volto a soddisfare il proprio interesse (non necessariamente "imprenditoriale"). Sulla scorta di tale premessa, ove una persona fisica svolga un'attività in tutto assimilabile alla direzione unitaria, a tale fattispecie non potrebbe applicarsi una



disciplina diversa da quella riservata a società o enti. Che la *holding* sia un ente collettivo o meno non rileverebbe affatto, specie ove si consideri, da un lato, la *ratio* sottesa alle norme di cui agli artt. 2497 ss. c.c., ossia tutelare l'investimento dei soci di minoranza e i creditori, e, dall'altro lato, l'intento del legislatore di approntare con queste stesse norme una "disciplina dell'attività" (e non "dei soggetti"). Negare che quest'attività possa essere esercitata da una persona fisica porterebbe, si dice, a violare l'art. 3 Cost. Sarebbe pressoché inevitabile, allora, optare per un'interpretazione analogica costituzionalmente orientata dell'art. 2497, primo comma, c.c.

Nel caso di specie, preme sottolineare che il Sig. _____ è proprietario di una quota pari al 98% del capitale sociale della _____ Holding S.r.l. ed è amministratore di tale società; egli, inoltre, è stato socio unico di _____ S.r.l. nel periodo intercorrente tra 21 gennaio 2004 ed il 27 maggio 2008. Inoltre, _____ Holding S.r.l. - di cui, come appena detto, il Sig. _____ detiene il 98% del capitale sociale e di cui è amministratore - è stata proprietaria, fino a data recentissima (e, comunque, successiva ai fatti di causa), dell'intero capitale di _____ Lab S.r.l. Infine, il Sig. _____ è, anche attualmente, amministratore di _____ Lab S.r.l.

In definitiva, può effettivamente accertarsi che il Sig. _____ abbia esercitato l'attività di direzione e coordinamento nei confronti di tutte le società menzionate. Egli, dunque, deve rispondere nei confronti dei creditori di _____ S.r.l. per il danno a questi cagionato dalla spoliazione compiuta in danno di tale società ed in favore di _____ Lab S.r.l.

Meritano, poi, di essere evidenziati gli ulteriori legami partecipativi ed amministrativi che hanno legato le società e le persone fisiche oggi resistenti. In particolare, con riferimento alla _____ Lab S.r.l., la _____ Holding S.r.l. già proprietaria di una quota pari al 100% del capitale sociale della _____ Lab S.r.l. ha ceduto la propria intera partecipazione in tale società alla Strategica Fund Sicav P.L.C. con sede in Malta soltanto in data 18 giugno 2014 e, dunque, in epoca successiva alla operazione, sopra descritta di svuotamento dell'avviamento della _____ S.r.l. in favore della _____ Lab S.r.l.

Quanto alla posizione della _____ S.r.l., giova premettere, da una parte, che il capitale sociale di tale società è sempre stato pari ad €. 50.000,00 e, dall'altra, che la _____ Holding S.r.l. acquistava, in data 27 maggio 2008 una quota pari a nominali €. 15.000,00 del capitale della _____ S.r.l. che provvedeva, poi, a cedere al Sig. _____ in data 29 dicembre 2008.



Come già evidenziato in giurisprudenza, fuori dai casi previsti dall'art. 2497 *sexies* c.c., l'attore è tenuto a provare l'esercizio, da parte della società chiamata a rispondere del danno, dell'attività di direzione e coordinamento. Tuttavia, non può comunque essere richiesta l'acquisizione della prova diretta dell'esistenza materiale e del contenuto esatto della direttiva, essendo sufficiente l'acquisizione di indizi da cui desumere che l'influenza, da parte dell'ente dirigente sugli amministratori della società diretta, vi sia stata ed abbia concorso a determinare il compimento dell'operazione o della serie di operazioni dannose per la società diretta, i suoi soci od i suoi creditori e vantaggiose per l'ente dirigente. Allo scopo potrà essere sufficiente che siano forniti indizi gravi, precisi e concordanti circa l'oggettiva coerenza dell'atto o dell'attività dannosa per la società diretta, che si assume compiuta per effetto dell'influenza della dirigente, con un "disegno di gruppo", tale per cui l'atto dannoso ha determinato un corrispondente vantaggio per l'ente dirigente (o per altra società del gruppo), se tale atto non è sorretto da una giustificazione economicamente razionale nella prospettiva della controllata o il vantaggio evidenzia anomalie nella corretta gestione imprenditoriale e societaria della società etero diretta danneggiata (cfr., Trib. Milano, 20 dicembre 2013).

Ebbene, nel caso di specie, deve ritenersi che il sostanziale "abbandono" dell'attività imprenditoriale da parte della S.r.l. in favore della Lab S.r.l. non sia razionalmente giustificabile da punto di vista imprenditoriale se, ovviamente, visto nell'ottica della S.r.l. e non già del "gruppo" riconducibile alla persona del Sig. e dei membri della famiglia di questi. In altre parole, la cessazione dell'attività da parte di S.r.l. non può essere spiegata se non con la volontà di avvantaggiare la società Lab S.r.l. e quindi l'intero gruppo senza però un vantaggio compensativo per la società danneggiata: non si spiegherebbe, infatti, il motivo per il quale una società con una significativa consistenza patrimoniale dovrebbe, in un determinato momento (sostanzialmente coincidente con l'accertamento di un debito nei confronti di terzi) cessare la propria attività e consentire che una società neo costituita prosegua l'attività imprenditoriale precedentemente da essa svolta.

Appare, quindi, evidente che la strategia complessivamente posta in essere sia derivata da una scelta consapevole del Sig. che ha voluto spostare gli *assets* produttivi dalla S.r.l. alla Lab S.r.l. al fine di protrarre l'attività imprenditoriale con tale ultima società senza che essa, tuttavia, risponda dei debiti pregressi gravanti sulla S.r.l.



Egli, dunque, deve rispondere nei confronti dei creditori di S.r.l. per il danno a questi cagionato dalla spoliazione compiuta in danno di tale società ed in favore di Lab S.r.l.

Peraltro, ai sensi del secondo comma dell'art. 2497 c.c., all'attività posta in essere dal Sig. devono rispondere anche la Lab S.r.l. e la Holding S.r.l. che sono le società beneficiarie dall'operazione.

Al contrario, la domanda (cautelare) deve essere rigettata nei confronti della Sig.ra. Infatti, tale resistente risulta essere titolare di una quota del tutto esigua (pari al 2%) del capitale sociale della Holding S.r.l. ed è la madre del Sig.

Ebbene, tali due aspetti - unici indicati da parte ricorrente - non consentono di affermare una sua partecipazione diretta all'attività illecita sopra descritta, non essendo ella avvantaggiata in modo significativo (se non in quanto proprietaria di una piccolissima parte del capitale sociale della Holding S.r.l.). Né appare degna di nota la circostanza del legame parentale con il Sig. in assenza finanche della deduzione di una partecipazione attiva, anche solo deliberativa, all'operazione.

Conseguentemente, il provvedimento cautelare emesso *inaudita altera parte* deve essere revocato nei confronti della Sig.ra per insussistenza del requisito del *fumus boni iuris*.

4. Il requisito del *periculum in mora*.

Con riferimento al requisito del *periculum in mora*, il Tribunale osserva che la giurisprudenza ha reiteratamente chiarito che, in tema di sequestro conservativo, il giudice di merito può far riferimento, alternativamente, tanto a criteri oggettivi - rappresentati dalla capacità patrimoniale del debitore in relazione all'entità del credito, da desumere da elementi concreti ed attuali - quanto soggettivi, quali il comportamento del debitore che lasci fondatamente temere atti di depauperamento del suo patrimonio, senza che, ai fini della validità del provvedimento di convalida, le due categorie di presupposti debbano simultaneamente concorrere potendo il giudice fare alternativamente riferimento all'uno o all'altro dei menzionati presupposti (cfr., Cassazione civile, sez. II, 26 febbraio 1998, n. 2139; ma si vedano, altresì, Cassazione civile, sez. I, 17 giugno 1998, n. 6042; Cassazione civile, sez. III, 17 luglio 1996, n. 6460, nonché Cassazione civile, sez. III, 13 febbraio 2002, n. 2081 secondo la quale "la motivazione del provvedimento di convalida del sequestro conservativo può far riferimento a precisi, concreti fattori tanto oggettivi che soggettivi, poiché il



requisito del *periculum in mora* può essere desunto sia da elementi oggettivi, concernenti la capacità patrimoniale del debitore in rapporto all'entità del credito, sia da elementi soggettivi, rappresentati dal comportamento del debitore, il quale lasci fondatamente presumere che, al fine di sottrarsi all'adempimento, ponga in essere atti dispositivi, idonei a provocare l'eventuale depauperamento del suo patrimonio").

Ebbene, già la stessa complessiva operazione posta in essere dai Sig.ri _____ e _____ e di cui devono rispondere anche le società _____ Lab S.r.l. e _____ Holding S.r.l. consentono di affermare l'esistenza del *periculum in mora*.

Inoltre, deve essere a tal fine adeguatamente apprezzata la circostanza che, in data 30 ottobre 2014, l'amministratore unico di _____ Lab S.r.l., Sig. _____ (che, nel caso di specie, come detto, opera come soggetto apicale delle società riconducibili alla famiglia _____ ha presentato un progetto di scissione della società (doc. 15 di parte ricorrente) che prevede la costituzione di un nuovo veicolo societario, la società beneficiaria, denominato LogistiKa S.r.l. (di seguito "LogistiKa" o "beneficiaria"). In tale progetto di scissione è previsto che le attività e le passività della Società scindenda che si trasferiranno alla società beneficiaria siano quelle che risultano dalla contabilità sociale al 30/09/2014 con conseguente esclusione dei crediti vantati dalla _____ Media S.r.l.

Ciò posto, la documentazione prodotta da parte ricorrente consente di accertare che la garanzia generica offerta dal patrimonio dei resistenti non sia idonea al pagamento della obbligazione risarcitoria.

Peraltro, il provvedimento emesso *inaudita altera parte* deve essere modificato con riferimento all'importo complessivo in relazione al quale viene autorizzato il sequestro dei beni mobili ed immobili dei Sig.ri _____ e _____ e delle società _____ Holding S.r.l. e _____ Lab S.r.l. Infatti, tale importo deve essere aumentato fino ad €. 280.000,00 somma che appare idonea allo stato a garantire l'entità del risarcimento, delle restituzioni e delle spese del procedimento stabiliti nella sentenza emessa dalla corte di appello di Roma.

Deve essere fissato in trenta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza il termine perentorio per l'inizio del giudizio di merito in relazione al sequestro accolto nei confronti dei Sig.ri _____ e _____ e delle società _____ Holding S.r.l. e _____

Lab S.r.l.: peraltro, va rimessa al merito la regolamentazione del regime delle spese del presente giudizio cautelare.



La ricorrente deve, invece, essere condannata al pagamento delle spese processuali in favore della Sig.ra

p.q.m.

- rigetta la domanda cautelare nei confronti della Sig.ra e per l'effetto revoca, nei suoi confronti, il provvedimento emesso *inaudita altera parte* in data 13 gennaio 2015;
- modifica, con riferimento agli altri resistenti, il provvedimento emesso *inaudita altera parte* in data 13 gennaio 2015 e, per l'effetto, autorizza in favore della Media S.r.l. il sequestro conservativo dei beni mobili, immobili e crediti di cui i Sig.ri e le società Holding S.r.l. e Lab S.r.l. risultino titolari fino alla concorrenza dell'importo di €. 280.000,00;
- fissa in trenta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza il termine per l'instaurazione del giudizio di merito;
- dispone che la regolamentazione del regime delle spese nei rapporti tra la Media S.r.l. e i Sig.ri e le società Holding S.r.l. e Lab S.r.l. sia rimesso al merito;
- condanna la Media S.r.l. alla refusione, in favore della Sig.ra delle spese della presente procedura che liquida in complessivi €. 7.200,00 per compensi oltre rimborso forfettario spese generali, iva e cpa come per legge;

Manda alla cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza alla parte ricorrente.

Roma, 1 aprile 2015

Il Giudice
(dott. Guido Romano)

